Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924 n. 827;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 recante "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70";

VISTO il Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015, art. 4, con il quale è stata istituita l'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, dotata di personalità giuridica, autonomia organizzativa, regolamentare, amministrativa, contabile e di bilancio, operante sotto la vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTO il D.P.R. 18 maggio 2016, di nomina del Direttore Generale, Dott. Salvatore Pirrone, con decorrenza a valere dal 16 dicembre 2016, data di emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze di trasferimento di risorse umane e finanziarie dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro;

VISTO il D.P.C.M. del 13 aprile 2016, registrato il 9 giugno 2016 dalla Corte dei Conti, di attuazione dell'art. 4, del citato D.Lgs. 14 settembre 2015 n.150, di individuazione delle risorse umane finanziarie e strumentali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da trasferire all'ANPAL;

VISTO il D.P.R. n. 108 del 26 maggio 2016, con il quale è stato adottato il Regolamento recante approvazione dello Statuto della suddetta Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale,

sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio);

VISTO il Regolamento (CE) 1304/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione (GUUE L. 87 del 22/03/2014), recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE;

VISTO l'Accordo di Partenariato relativo al periodo di programmazione comunitaria 2014 - 2020 adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014, ovvero lo strumento - previsto dal Regolamento UE n. 1303 del 17/12/2013 - all'interno del quale sono stabilite le linee strategiche, le priorità, l'allocazione delle risorse, nonché le modalità di impiego efficace ed efficiente dei Fondi SIE detti a livello di ciascuno Stato membro;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione" (nel prosieguo, per brevità, anche "PON SPAO"), approvato con Decisione esecutiva della Commissione Europea C (2014) n. 10100 del 17 dicembre 2014 (e successiva riprogrammazione), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il Programma Operativo Nazionale "Iniziativa Occupazione Giovani", approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) n. 4969 dell'11 luglio 2014 (e successiva riprogrammazione), già a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed ora a titolarità dell'ANPAL;

VISTO il D.Lgs. n. 150 del 14 settembre 2015, artt. 4 e seguenti, che ha appunto disposto il subentro dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, istituita con il medesimo D.Lgs., al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in alcune funzioni specificamente individuate ed in particolare, per quanto qui di interesse, nelle attività di gestione e controllo dei Programmi Operativi Nazionali nelle materie di competenza;

CONSIDERATO che a far data dal 1 gennaio 2017 l'ANPAL è dunque subentrata ex lege nella titolarità dei PON sopra individuati;

CONSIDERATO che negli ambiti di programmazione detti l'ANPAL, attraverso gli Uffici competenti, esercita, in particolare, le funzioni di Autorità di Gestione dei PON suindicati;

VISTA altresì la delibera CIPE n. 22 del 28 febbraio 2018 con la quale è stato approvato il Programma Operativo Complementare (anche solo POC, nel prosieguo) al Programma Operativo Nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione (PON

SPAO 2014-2020), finalizzato in particolare al supporto del Piano di rafforzamento dei servizi per l'impiego (OT 8):

- dei processi di attuazione legati alla transizione scuola-lavoro (OT10);
- dei processi di miglioramento della governance multi-livello (OT11);
- delle misure di incentivazione dell'occupazione per le Regioni meno sviluppate e in transizione, in sinergia con gli interventi introdotti dalla legge di Bilancio (OT8);

CONSIDERATO che anche la governance e la responsabilità dell'attuazione del Programma è affidata ad ANPAL, secondo procedure di gestione e controllo coerenti con quelle utilizzate dal PON SPAO e, per quanto applicabili, con le disposizioni del Regolamento CE n. 1303/2013;

CONSIDERATO che la stessa Agenzia opera quale Autorità Capofila per il Fondo Sociale Europeo in Italia, con funzioni principalmente di coordinamento e supporto esterno all'azione della Autorità titolari dei programmi operativi regionali e dei programmi operativi nazionali sopra indicati, funzione normalmente esplicantesi attraverso studi, approfondimenti tecnici specifici, interfaccia tecnici con i servizi della Commissione o altre Autorità del sistema FSE, riunioni ed incontri tecnici e strategici sia bilaterali che multilaterali;

CONSIDERATO che, in particolare con riferimento ai PON SPAO e IOG, in qualità di Autorità di Gestione, l'ANPAL svolge un ruolo chiave - sia per gli interventi gestiti direttamente, sia per quelli delegati agli Organismi Intermedi - nella definizione e nell'espletamento delle procedure amministrative di controllo e rendicontazione necessarie ad assicurare il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria ed in genere il regolare svolgimento delle attività in carico al sistema;

CONSIDERATO che la complessità del quadro attuativo di riferimento (ed in particolare la recente riprogrammazione dei PON sopra indicati, la composita natura degli interventi attivati in attuazione dei medesimi, la numerosità degli Organismi con funzioni delegate di gestione e controllo e la necessità di imprimere una accelerazione alla sua attuazione, in vista dei target comunitari prefissi, richiedono l'acquisizione di supporto tecnico adeguato per consistenza e qualificazione;

CONSIDERATO che a questo fine, nel mese di febbraio 2018, Anpal ha avviato le procedure per l'adesione a Convenzione Consip (Lotto n. 9), avente appunto ad oggetto lo svolgimento di servizi di assistenza tecnica e gestionale da prestarsi in favore delle Autorità di Gestione e di Certificazione dei programmi operativi della corrente programmazione comunitaria, individuando a tale effetto il relativo fabbisogno in termini di gg/lavoro, nelle forme previste nella Convenzione detta e quindi suddivise tra figure professionali predeterminate, per un arco di tempo fissato in 4 anni;

CONSIDERATO tuttavia che al momento della formalizzazione dell'acquisto, il budget residuo utilizzabile nell'ambito del Lotto di riferimento della Convenzione detta (Lotto n. 9) è risultato incapiente rispetto al fabbisogno come definito da ANPAL, essendo *medio tempore* intervenuti analoghi consistenti acquisti da parte di altre Amministrazioni aventi diritto;

CONSIDERATO che nel mese di maggio 2018, ovvero successivamente all'incremento, da parte di Consip, del budget della Convenzione detta (nei limiti consentiti, pari a due quinti dell'importo base), Anpal ha provveduto ad aderire alla medesima per l'intero budget residuo disponibile, formalizzando quindi un ordine di acquisto per circa 16.600 giornate lavorative annue (per un periodo ridotto ad anni due), con una riduzione di circa 4.500 giornate lavorative annue (sempre suddivise fra le diverse figure predeterminate) rispetto al fabbisogno di supporto inizialmente rappresentato;

CONSIDERATO peraltro che nel primo periodo di attuazione del servizio acquisito tramite Consip il *gap* suindicato è andato comunque riducendosi di circa il 40 % - in ragione della decisioni di alcuni Organismi Intermedi (Regioni Veneto, Liguria, Puglia e Piemonte) di provvedere in via autonoma (e non più, quindi, come inizialmente concordato, tramite ANPAL) all'acquisizione dei necessari supporti tecnici ed organizzativi;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto da Consip rappresentato con nota del 12 giugno 2018, in risposta alla su espressa richiesta della scrivente Agenzia, non è prevista nel breve periodo la messa a disposizione di nuovi strumenti di acquisto Consip utili a soddisfare lo specifico fabbisogno di supporto sopra indicato;

RITENUTA quindi la necessità di provvedere, attraverso gara autonoma, in ordine all'approvvigionamento di servizio di supporto integrativo e complementare rispetto a quello acquisito in ambito Consip, da destinare in particolare, onde evitare sovrapposizioni rispetto a quest'ultimo, agli oneri di attuazione e controllo in capo alla scrivente Agenzia con riferimento a specifici interventi dalla medesima posti in essere (con esclusione, quindi, delle generali funzioni di governance dei programmi di cui trattasi);

RITENUTO ugualmente necessario ed urgente acquisire adeguato servizio di supporto tecnico tanto con riferimento all'attuazione del POC, come con riferimento allo svolgimento dei compiti, in capo alla scrivente Agenzia, quale Autorità capofila per il FSE in Italia, secondo le linee e nella misura meglio precisata nel documento di progettazione (ex art. 23, comma 15, del D.Lgs. n. 50 del 2016) unito alla presente determina;

RITENUTO che la relazione di stretta integrazione funzionale che corre fra il PON SPAO ed il POC richieda - per ragioni tanto di efficacia realizzativa complessiva, come di efficiente allocazione delle risorse - che in ordine agli stessi sia acquisito un servizio di assistenza tecnica e gestionale unico, non suddiviso quindi in lotti funzionali separati;

RITENUTO analogamente necessario acquisire all'interno di un'unica operazione (di nuovo, quindi, senza suddivisione in lotti distinti) anche il supporto in favore dei compiti in capo all'Agenzia in quanto Autorità di coordinamento nazionale per il FSE, stante il ruolo centrale assolto, appunto nel sistema FSE di riferimento, dall'AdG dei PON a titolarità di Anpal, nonchè dagli Organismi intermedi dei PON medesimi;

RITENUTO opportuno fissare in mesi quindi il periodo di durata del servizio di supporto anzidetti, così da allineare i medesimi alla durata prevista per il separato servizio già acquisito tramite Convenzione Consip, dianzi menzionato;

RITENUTO di dover selezionare a mezzo di pubblica gara aperta, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Operatore specializzato a cui affidare l'incarico di rendere il servizio integrato sopra descritto, ai sensi degli artt. 50 e 95 del D.Lgs. n. 50 del 2016;

CONSIDERATA l'esigenza di acquisire con ragionevole urgenza i servizi di cui sopra, agli effetti delle disposizioni di cui all'art. 21 - commi 6 e 9, in particolare - e 216, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016;

VISTI gli atti di indizione e disciplina della procedura a questo fine predisposti (previo svolgimento della progettazione preliminare a ciò propedeutica) ed in particolare il capitolato descrittivo e prestazionale, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, i quali tutti, unitamente al già citato progetto, vengono allegati alla presente determina per costituirne parte integrante;

VISTI gli artt. 40 e 52 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e considerato che allo stato attuale l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici (per la presentazione delle offerte) richiede attrezzature specializzate per ufficio ancora in via di approntamento e quindi non ancora disponibili alla scrivente stazione appaltante, secondo quanto sarà più specificamente indicato nella relazione unica di cui all'art. 99 del medesimo D.Lgs. n. 50 del 2016;

RITENUTO altresì necessario stabilire una minima soglia di partecipazione alla procedura basata, con riferimento alla capacità economica e finanziaria, sui pregressi volumi di fatturato / ricavi conseguiti, tenuto conto della notevole articolazione, complessità ed intrinseca criticità dell'intervento, nonché della eventuale misura di anticipazioni finanziarie che in corso di rapporto - pur nei limiti di legge - potranno gravare sull'Operatore affidatario;

RITENUTA quindi la conformità dei sopra citati atti predisposti alla normativa di riferimento, nonché la rispondenza funzionale dei medesimi alle esigenze della scrivente Agenzia;

CONSIDERATA la disponibilità sul Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236 (e successive modifiche e integrazioni), a titolarità di ANPAL, di risorse destinabili, per oggetto e funzione, al finanziamento dell'operatore contrattuale sopra descritta;

VISTO l'art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

Tanto premesso,

DECRETA

Gli atti di gara in premessa individuati ed allegati al presente decreto sono approvati ed adottati. Lo scrivente Ufficio provvederà pertanto - secondo i termini di legge, nonché secondo i contenuti, i termini, le modalità e gli importi indicati negli atti suindicati - allo svolgimento di una procedura di gara aperta per la scelta del contraente al quale affidare i servizi di cui in premessa.

Responsabile Unico del Procedimento è nominata la dr.ssa Antonella De Biase.

La spesa necessaria per finanziare l'operazione descritta, complessivamente pari ad € 2.070.134,80, di cui € 373.194,80 a titolo di IVA ed € 600 quale contributo gara Anac, come da Progetto allegato, verrà posta a carico delle risorse del Fondo di Rotazione per la Formazione Professionale e per l'accesso al Fondo Sociale Europeo, di cui all'art. 9 della legge 19.07.93 n. 236.

IL DIRETTORE
Salvatore Pirrone
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005)